



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera C.C. n. 23 del 06/07/2012

Regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria.

Allegato Delibera ~~G.C.~~ N° 23 del 06/07/2012
C.C.

IL PRESIDENTE
F.to Cesare Giovanni Meletti

IL SEGRETARIO
F.to Maria Lamari



E' CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr.ssa Maria Lamari)



COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

Approvato con delibera C.C. n. 23 del 06/07/2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	4
Art. 5 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	4
Art. 6 – Fabbricati di interesse storico o artistico	5
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	5
Art. 8 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 9 - Attività di recupero	5
Art. 10 - Versamenti minimi	5
Art. 11 - Differimento dei versamenti	6
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	6
Art. 13 – Riscossione coattiva	6
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, **modificato con il D.L. n. 16 del 2/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/4/2012**, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, richiamando le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Il Regolamento si propone finalità non meramente riproduttive delle norme di Legge sopra richiamate, bensì è diretto a disciplinare gli aspetti normativi per i quali la Legge stessa richiama espressamente la potestà regolamentare dei Comuni o, comunque, non risultano incompatibili con le fonti primarie.

Pertanto, per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, compreso il D.Lgs. 504/92 (istitutivo dell'ICI), laddove richiamato in via integrativa dal D.L. 201/2011.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibito ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel quale l'anziano o il disabile abbia risieduto, prima di spostare la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Il contribuente che si trasferisce in casa di riposo, o in sua vece, i parenti prossimi devono dare comunicazione all'ufficio tributi dell'eventuale concessione dell'immobile in locazione o in comodato gratuito a terzi.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale, con propria delibera, ha la facoltà di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora la delibera di cui al comma precedente venga adottata, i valori in essa riportati per singolo ambito del Piano di Governo del Territorio devono intendersi come valori unitari minimi e, pertanto, la dichiarazione ai fini IMU di valori in misura uguale o superiore a quelli minimi non darà luogo ad attività di accertamento da parte dell'ufficio Tributi.

Diversamente, nei casi in cui i valori dichiarati siano inferiori ai minimi deliberati, l'ufficio Tributi avvierà un'attività istruttoria al fine di verificarne la congruità rispetto ai valori di mercato.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per le aree fabbricabili l'imposta municipale propria può essere commisurata al valore del terreno o dei terreni agricoli su cui insistono, calcolato in base al reddito dominicale, purché le aree stesse siano possedute e condotte direttamente dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. 504/92 che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.) di cui all'art. 1 del D. Lgs 99/2004, regolarmente accertata dalla Regione o da Enti o organismi dalla stessa delegati

Art. 5 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
2. Ai fini della fruizione della agevolazione di cui al comma precedente, lo stato d'inagibilità o inabitabilità del fabbricato deve derivare da obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) tale da rendere i fabbricati stessi, oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati.
3. Laddove l'inagibilità o inabitabilità derivi da un accertato degrado fisico (immobili diroccati, crollo del tetto o di solette o di strutture portanti) tale da costituire un pericolo, potenziale o attuale, per l'incolumità fisica o la salute delle persone, il proprietario dell'immobile, deve darne tempestiva segnalazione all'ufficio Tecnico del Comune, il quale provvede ad emettere un'ordinanza per la messa in sicurezza dell'immobile. In questi casi, al fine di fruire della riduzione d'imposta è sufficiente che il contribuente effettui una comunicazione all'ufficio tributi nella quale richiami l'ordinanza emessa dall'ufficio tecnico. Il proprietario dell'immobile (o il titolare di un diritto reale sullo stesso) è, inoltre, tenuto a presentare apposita istanza all'Agenzia del Territorio volta al classamento dell'immobile "collabente" (diroccato) nella specifica categoria catastale "F2", prevista per i fabbricati inabitabili.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile, non possono considerarsi inagibili od inabitabili gli immobili il cui temporaneo inutilizzo sia dovuto a interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, così come definiti all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e all'art. 27 del Titolo I della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 11 Marzo 2005. In questi casi, a partire dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi, il valore imponibile da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta è quello dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile stesso, da determinarsi in base alla potenzialità edificatoria consentita e ai valori venali in comune commercio delle aree aventi caratteristiche similari.
5. Non possono essere considerati inagibili i fabbricati il cui inutilizzo non sia dovuto ad uno più motivi di inidoneità funzionale di cui ai commi precedenti, ma derivi semplicemente da un mancato utilizzo dell'immobile da parte del proprietario, ancorché accompagnato dalla chiusura delle utenze di acqua, gas, energia elettrica.

6. Ai fini dell'attività di verifica delle "autocertificazioni" d'inagibilità o inabitabilità degli immobili presentate dai contribuenti, verranno valutate eventuali incongruenze tra quanto auto certificato e quanto dichiarato nel quadro fabbricati delle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo periodo d'imposta, laddove è richiesto di indicare l'utilizzo dell'immobile. La mancata corrispondenza tra dati contenuti nelle suddette dichiarazioni potrà costituire motivo di verifica dell'immobile dichiarato inagibile mediante sopralluogo.
7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dell'ordinanza disposta d'ufficio o dalla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Dell'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere data comunicazione all'ufficio tributi.

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico o artistico

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. lgs 22 Gennaio 2004, n. 42., la base imponibile, calcolata sulla base della ordinaria rendita catastale iscritta, è ridotta del 50 %.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano, **oltre alle sanzioni di legge, gli interessi moratori pari al tasso legale**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale o dei tassi legali vigenti durante il periodo di maturazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 11.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13 del D.Lgs n. 23/2011 in materia di procedimento di accertamento, sanzioni e definizione agevolata.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili o di otto rate trimestrali, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, **vigente alla data di presentazione dell'istanza**. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. **E' facoltà dell'Ufficio, richiedere che alla istanza di rateizzazione venga allegato**, a pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.